



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

**CONTRATTO**

Repertorio n. 1.....del 18/01/2021

**CIG: 85469584DD; CUP F37B20003790001**

**VISTO** il Decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 s.m.i.;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;

**VISTO** il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. Per la parte in vigore;

**VISTO** il D.L. 11/11/2016 e in particolare l'art. 6 "Interventi immediati sul patrimonio culturale";

**VISTA** la richiesta di offerta economica su Mepa (Mercato elettronico pubblica Amministrazione), Rdo n. 2708290 del 04/12/2020 per l'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, co.2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 dei "Lavori di potatura e di salvaguardia di alberi e alberi monumentali delle aree a verde e del giardino storico di Villa d'Este e delle aree a verde dell'area archeologica di Villa Adriana, del Santuario di Ercole Vincitore in Tivoli (RM)";

**VISTO** che la migliore offerta per la Stazione appaltante risulta essere quella della Sublacense Garden S.r.l., con sede in Corso Regina Maria Pia, 11 – 00100 Roma - P. Iva 01354911008, con un ribasso pari a 14,50%;

**VISTO** il determina n. 2 del 11 gennaio 2021 con la quale si procede all'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, co.2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, dei lavori di "Lavori di potatura e di salvaguardia di alberi e alberi monumentali delle aree a verde e del giardino storico di Villa d'Este e delle aree a verde dell'area



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

*archeologica di Villa Adriana, del Santuario di Ercole Vincitore in Tivoli (RM)”, alla Sublacense Garden S.r.l.;*

## RICHIAMATI

- Relazione sulle azioni da intraprendere a salvaguardia della vegetazione dell'Istituto di villa d'Este e Villa Adriana (RM) inerente la gara CIG 85469584DD (ALLEGATO A);
- il Capitolato Tecnico (ALLEGATO B)
- il Computo Metrico Estimativo, comprendente:
  - il Quadro Tecnico Economico;
  - l'incidenza della manodopera;
  - l'elenco dei prezzi;
- il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza, DUVRI;

Tutto ciò visto e richiamato, il giorno 18 del mese di GENNAIO dell'anno 2021, si conviene e si stipula il presente contratto:

## TRA

L'Istituto Villa Adriana – Villa d'Este (di seguito denominato “Stazione Appaltante” e/o “Amministrazione”), Piazza Trento, 5 00019 Tivoli (RM), PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it in persona del Direttore dell'Istituto, Dott. Andrea Bruciati;

## E

La Società Sublacense Garden S.r.l. (di seguito denominata “Società” o “Appaltatore”), con sede in Corso Regina Maria Pia, 11 – 00100 Roma - P. Iva 01354911008, in persona del suo legale rappresentante Sig. Angeloni Carlo, nato a Roma il 21 gennaio 1960, (cod.fisc. NGLCRL60A21H501L), residente in Via Trincea delle Frasche - Fiumicino;

- di seguito congiuntamente denominate “Parti” -



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

## *Art. 1 Premesse*

Le premesse e gli atti di gara allegati, ivi compresi la Relazione sulle azioni da intraprendere a salvaguardia della vegetazione dell'Istituto di villa d'Este e Villa Adriana (RM)(ALLEGATO A), il Capitolato Tecnico (ALLEGATO B), il Computo Metrico Estimativo, (comprendente il Quadro Tecnico Economico, l'incidenza della manodopera e l'elenco dei prezzi), relativi alla procedura ivi indicata formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone presupposto logico e giuridico.

Ai fini del presente contratto, tutte le attività e prestazioni, nonché correlativi importi da erogare da parte della Amministrazione indicati nel Capitolato Speciale d'appalto (ALLEGATO B) si intendono come obbligatori e vincolanti a partire dalla data di consegna dei lavori.

## *Art. 2 Oggetto del contratto e disciplina*

Il presente contratto ha per oggetto i lavori di "*Lavori di potatura e di salvaguardia di alberi e alberi monumentali delle aree a verde e del giardino storico di Villa d'Este e delle aree a verde dell'area archeologica di Villa Adriana, del Santuario di Ercole Vincitore in Tivoli (RM)*", così come richiesto e descritto al Capo III del Capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto (ALLEGATO B) e nelle ulteriori modalità specificate nei relativi allegati, nell'allegato tecnico di gara di *questa Amministrazione*, oltre che nell'offerta tecnica (ALLEGATO C) presentata dalla Società Sublacense Garden S.r.l., quali documenti e atti da considerarsi parte integrante del presente contratto.

## *Art. 3 – Importo dei lavori*

L'importo dei lavori ammonta a € 118.791,43 (centodiciottomilasettecentonovantuno/43) oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.312,49 (settemilatrecentododici/49).

L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi comprensivi dei consumi, prodotti, materiali, manodopera, direzione tecnica, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice al fine dell'attuazione e del completamento a perfetta regola d'arte delle



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

prestazioni date in appalto; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell'aggiudicatario.

Le modalità di calcolo dei compensi sono indicate Computo Metrico Estimativo, (comprendente il Quadro Tecnico Economico, l'incidenza della manodopera e l'elenco dei prezzi) allegato al presente contratto.

### *Art. 4 - Modalità di stipula del contratto*

Il contratto viene stipulato interamente a misura ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. n. 207 del 2010 s.m.i.

### *Art. 5 Categorie dei lavori*

1. Ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 s.m.i. e in conformità all'allegato "A" al già menzionato regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OS24" Verde e arredo urbano Unica e Prevalente.
2. Le attività afferenti alle superfici decorate di beni immobili, saranno eseguite sotto la sorveglianza del funzionario restauratore interno all'Istituto, dovendo garantire l'esecutore la presenza di almeno un restauratore qualificato ai sensi della normativa vigente, nei settori di competenza indicati nella sezione II allegato B del D. Lgs 42/2004: 1) materiali lapidei, musivi e derivati, 2) superfici decorate dell'architettura. Il restauratore dovrà possedere comprovata esperienza nell'ambito della conservazione in area archeologica.
3. Le attività di scavo saranno seguite dal funzionario archeologo designato all'interno del personale dell'Istituto.

### *Art. 6 - Categorie di lavorazione*

1. Stante la natura di cura e manutenzione del presente appalto le lavorazioni debbono intendersi riferite alla categoria OS24 categoria I,

### *Art. 7 - Durata del contratto. Esecuzione e variazioni*

Il contratto avrà durata **di mesi 4 (quattro)**, decorrenti dalla data di stipula dello stesso.

La Società deve iniziare ad erogare i servizi oggetto delle obbligazioni contrattuali dal momento della sottoscrizione del verbale di consegna.



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

In ottemperanza alla normativa emergenziale inerente l'esecuzione dei contratti pubblici durante l'epidemia da Covid-19 in atto al momento della stipula, il presente contratto deve intendersi sospeso ogni qualvolta una delle prestazioni previste e tempificate dal Capitolato speciale d'appalto (ALLEGATO B) non possa essere eseguita o possa essere eseguita soltanto per un numero di ore inferiore a quelle prescritte come necessarie per la singola prestazione. In particolare, laddove ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, co. 1, d.lgs. 50/2016 sia il Direttore dei Lavori a rilevare l'impossibilità di svolgere parte del servizio nei tempi prescritti, sarà sua cura predisporre la sospensione dell'esecuzione compilando il verbale di sospensione corredato delle informazioni necessarie prescritte dalla stessa disposizione legislativa. Il verbale dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere altresì disposta dal RUP in ragione dell'impossibilità di eseguire le prestazioni, anche parzialmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, co. 2 del d.lgs. 50/2016, per cause connesse o derivanti dalla situazione epidemiologia in corso con atto motivato delle Amministrazioni competenti.

Resta inteso tra le Parti che qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, il RUP debba dare avviso della sospensione all'ANAC. Laddove la prestazione venga interrotta per, il periodo indicato nel presente comma, o comunque quando la sospensione superi gli 8 (otto) mesi complessivi, la Società può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, la Società ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto alla Società negli altri casi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, co. 3 del D.M. 49/2018, resta inteso fra le Parti che la sospensione parziale del servizio oggetto del presente contratto determina il differimento del termine contrattuale tale da consentire la completa erogazione del servizio secondo le modalità di calcolo previste dalla stessa disposizione. È fatto obbligo al Direttore dei Lavori di comunicare al RUP la possibile ripresa del servizio in osservanza delle norme di prevenzione epidemiologica da Covid-19. Il RUP disporrà la ripresa indicando negli atti il nuovo termine contrattuale, del quale deve dare atto anche



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

il Direttore dei Lavori nella redazione del verbale di ripresa del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 co. 4 D.M. 49/2018.

### *Art. 8 Applicazione del capitolato speciale d'appalto e delle disposizioni di legge vigenti*

1. L'appalto e il conseguente contratto devono rispettare tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatore deve altresì rispettare tutte le norme vigenti ed in particolare regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, sulla circolazione stradale, sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), le disposizioni impartite dalle ASL, le norme CEI, UNI, CNR nonché le norme sul restauro conservativo.
3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991 e ss.mm.ii.; la Legge 447/95 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii, il D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e le altre norme correlate all'appalto stesso.

### *Art. 9 - Obblighi a carico dell'appaltatore*

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 al DM 49/2018 e al presente contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione delle lavorazioni in ossequio alle specifiche contrattuali e alle lettere d'ordine oltre agli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

### VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai luoghi nei quali sono previsti i lavori di cui al presente appalto.

5. Inoltre, l'appaltatore dovrà eseguire gli interventi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale dell'Istituto ed al pubblico presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo le aree oggetto di intervento, coordinandosi con il Coordinatore e l'RSPP dell'Istituto, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI e del PSC (e, conseguentemente del proprio POS).

### *Art. 10 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto*

1. Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. Nel caso vi siano norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

### *Art. 11 - Documenti che fanno parte del contratto*

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora vigenti, per quanto non in contrasto dal Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) offerta economica e tecnica presentata dall'attuale aggiudicatario in sede di gara con tutti gli eventuali allegati.

c) il presente contratto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

d) tutti gli elaborati grafici;

e) i prezziari di riferimento.

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al già menzionato piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) i documenti afferenti alla valutazione del rischio interferenziale;

h) le polizze di garanzia relative alla cauzione provvisoria, cauzione definitiva, CAR, RCT/RCO, come meglio definite negli articoli che seguono.

i) relazione contenente le date e orari in cui è consentito operare nonché date e orari in cui è prevista la presenza di utenze, ospiti e altre imprese



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

j) Le indicazioni relative alle lavorazioni da eseguire definiscono un elenco meramente indicativo in quanto la definizione particolare delle lavorazioni in termini quantitativi sarà effettuata in sede di emissione dei vari Ordinativi.

Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati,
- Il DM 49/2018
- D. Lgs. 42/2004 Codice dei BBCC
- D. Lgs. 150/2012 e ss. mm. ii. Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- Legge 154/2016 e ss. mm. ii.;

2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le singole quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
- b) le attività sugli impianti tecnologici da affidarsi con separato appalto;
- c) le attività sulle opere a verde da affidarsi con separato appalto.

### *Art. 12 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto*

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione degli stessi.

### *Art. 13 - Fallimento dell'appaltatore*



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

1. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ii., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
2. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Se l'esecutore è un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

### *Art. 14 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere*

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità di tutte le persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del "cantiere" viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

dell'appaltatore avvenuti per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere immediatamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

### *Art. 15 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione*

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

### *Art. 16 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.*

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori di ciascuna lettera d'ordine per esigenze legate alla corretta conduzione dei plessi contemperando la presenza di altri soggetti ovvero in occasione di manifestazioni.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo.

### *Art. 17 - Penali in caso di ritardo*



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma seguente, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari ad € 400,00 delle lavorazioni afferenti ciascuna lettera d'ordine.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, si applica anche in caso di ritardo:

a) nel rispetto delle soglie temporali fissate per l'esecuzione ed ultimazione di lavori di ciascuna lettera d'ordine:

- presenza da parte dell'appaltatore alla convocazione della DL, ove richiesta, per la verifica preliminare delle lavorazioni da eseguirsi da tenersi entro ventiquattro ore dalla convocazione o termine diverso se indicato nella convocazione stessa;

- ottemperanza alle richieste della DL consequenziali al sopralluogo da effettuarsi, da parte dell'appaltatore, entro ventiquattro ore o termine diverso se indicato nel verbale di riunione;

- sottoscrizione per accettazione della lettera d'ordine da effettuarsi, da parte dell'Appaltatore, entro ventiquattro ore o termine diverso se indicato nella lettera d'ordine;

- inizio dei lavori afferenti alle lettere d'ordine come indicato nella lettera d'ordine medesima;

- ultimazione dei lavori afferenti alle lettere d'ordine come indicato nella lettera d'ordine medesima.

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Per i punti b) e c) la penale di cui al comma 1 si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire.

3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle già menzionate indicazioni le penali sono applicate nel successivo atti contabile.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

*Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini*



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

1. Per l'eventuale ritardo nella esecuzione delle prestazioni rispetto alle scadenze di cui all'art. 1.3.3 per fatto o negligenza imputabile all'appaltatore, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine di messa in mora entro i quali l'appaltatore deve ottemperare.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante procede, ai sensi dell'art.108 del D. Lgs. 50/2016, alla risoluzione il contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'appaltatore.
3. La risoluzione, stante la natura del contratto, avverrà ipso facto con nota a mezzo PEC e con sostituzione immediata dell'appaltatore con il secondo della graduatoria; in tal caso l'appaltatore deve, ove installato, ripiegare immediatamente il cantiere lasciando libera l'area.
4. Costituisce grave inadempimento contrattuale il reiterarsi per 5 volte del ritardo nella esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo che precede.
5. In caso di risoluzione del contratto, la penale è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.
6. L'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

### *Art. 19 - Lavori a misura*

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono fatte secondo le disposizioni contenute nel capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere che non siano rispondenti ai disegni di progetto, nel caso in cui non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà fatta applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 1.1.1, comma 6, del capitolato.
5. All'importo così calcolato (al netto degli oneri della sicurezza) verrà applicato il ribasso percentuale offerto in gara dall'appaltatore.
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.1.2, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi di cui all'articolo 1.1.1, comma 6, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo e non sono soggetti a ribasso d'asta.
7. La costruzione dei nuovi prezzi è stata effettuata utilizzando i prezziari in uso dall'appalto compreso di spese generali utili d'impresa nella singola voce.

### *Art. 20 - Lavori in economia*

1. I lavori in economia sono fatti secondo le disposizioni contenute nel capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato, nei prezziari e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante e non danno luogo ad una valutazione a misura ma sono inseriti nella contabilità generale secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. Il ribasso d'asta sarà quindi applicato alla sua la quota relativa alle spese generali e utile d'impresa.
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà fatta applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 1.1.1, comma 6 del capitolato.
4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1.1.2, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi di cui all'articolo 1.1.1, comma 6, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo e non sono soggetti a ribasso d'asta.
5. I lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto non danno luogo ad una valutazione a misura ma sono inseriti nella contabilità generale secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. Il ribasso d'asta sarà quindi applicato alla sua la quota relativa alle spese generali e utile d'impresa.
6. Gli eventuali lavori in economia non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti in partiti con ordine di servizio, dal direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto o dei prezzi elementari dedotti dai listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, un difetto, dei pezzi correnti di mercato.



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

7. La effettiva necessità, le caratteristiche di urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche dal responsabile del procedimento che dovrà essere approvato dalla stazione appaltante prima dell'esecuzione dei lavori previsti.
8. L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, rilasciati al direttore dei lavori, con l'indicazione dei lavoratori eseguite in corso d'opera che dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto principale d'appalto per la contabilizzazione dei lavori.
9. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi e strumenti. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato ed essere provvisti di tutti gli accessori occorrenti al loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'appaltatore e la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

### *Art. 21 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo*

È esclusa la revisione prezzi.

### *Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti*

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È vietata altresì la cessione dei crediti vantati dall'appaltatore in qualunque modalità e forma e qualunque atto o contratto contrario è da considerarsi nullo di diritto.

### *Art. 23 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva*

1. L'appaltatore ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 L'importo potrà essere ridotto nei casi prescritti all'art. 93 comma 7.

Detta cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

### *Art. 24 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa*

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecutore dei lavori ha costituito e consegnato alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori-per



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

una somma pari all'importo del contratto. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

### *Art. 25 – Danni causati da forza maggiore*

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento: a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b. le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

6. Il compenso per danno alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

7. Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisoriale, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

8. L'impresa esecutrice è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

### *Art. 26 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza*

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d. i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA DI PREVIDENZA, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

- per la cassa di previdenza: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. 81/2008;

f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 81/2008.

b. del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008;

c. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento; d) il piano operativo di sicurezza.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l'appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all'articolo 47 del D. Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

4. Fermo restando l'osservanza e l'attuazione dei piani di sicurezza, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 81/2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:

a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

6. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

7. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

8. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1.8.1, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 o 1.8.6 del capitolato tecnico.

### *Art. 27 - Definizione delle controversie*

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo che precede e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Tivoli ed è esclusa la competenza arbitrale.



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### *Art. 28- Proprietà Dei Materiali Di Scavo E Di Demolizione*

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. Ogni attività di scavo avverrà con la supervisione dell'archeologo che disporrà, in accordo con la D.L. o con la D.O. del sito dove mettere la terra di scavo
3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in accordo con la D.L., a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D. Lgs. 42/2004.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 1.12.4.

### *Art. 29 - Utilizzo Di Materiali Recuperati o Riciclati*

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
  - a. corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
  - b. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
  - c. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
  - d. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  - e. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

f. calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

### *Art. 30 - Terre E Rocce Da Scavo*

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs. 186/2006;
- b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso D. Lgs. 186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

### *Art. 31- Custodia Del Cantiere*

1. È poste a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. L'obbligazione di cui al comma 1 non ha ragione di sussistere laddove si tratti di piccole lavorazioni di manutenzione eseguite in aree frequentate dal pubblico, da personale di istituto e da altre imprese e non delimitate e consegnate in maniera permanente.



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

### *Art. 32 - Eventuale Sopravvenuta Inefficacia Del Contratto*

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010.

### *Art. 33 - Tracciabilità Dei Pagamenti*

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A. e il codice univoco, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1.10.4, comma 1, lettera m), del Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i già menzionati contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

### *Art. 34 - Spese Contrattuali, Imposte, Tasse*

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

2. Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque poste a carico dell'appaltatore e si applica l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. Restano inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, come regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

### *Art. 35 - Criteri Ambientali Minimi*

Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti criteri ambientali minimi sarà evidente attraverso la consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione degli stessi. La documentazione richiesta all'appaltatore potrà essere presentata alla Stazione appaltante tramite PEC o in forma cartacea (opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione).

### *Art. 36 – Misure di gestione ambientale e compliance*

1. L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.
2. L'appaltatore deve poter dimostrare in qualsiasi momento di aver adottato modello organizzativo 231 anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

## *Articolo 37- Norme di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme vigenti con principale riferimento al D.lgs 50/2016 s.m.i.. Per coordinamento delle attività previste e per la definizione delle condizioni operative, anche in rapporto ai luoghi ove devono effettuarsi gli interventi, si comunica che i referenti designati per il presente appalto sono i seguenti:

**R.U.P.:** Dott. Andrea Bruciati

**Direttore esecutivo:** Dott.ssa For. Diana Saccoccia

**Coordinatore per la sicurezza:** all'Arch. Gaetano Angelo Campana

**Supporto al RUP:** Dott. Agronomo Aurelio Valentini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, sono espressamente approvati gli artt. dal n. 1 al n. 65 del presente contratto.

**IL DIRETTORE**  
(Dott. Andrea Bruciati)

Firmato digitalmente da  
**Andrea Bruciati**

**L'APPALTATORE**  
(Sublacense Garden S.r.l.)

O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  
SerialNumber = TINIT-BRCNDR68A16D007Q  
C = IT